

Avv. ROMINA RAPONI

Patrocinante in Cassazione

Via Vittoria Colonna 32 - 00193 Roma (RM)

tel. 06 62277649 - fax 0668892383

Mail: romina.raponi@rrlegal.it - PEC: romina.raponi@avvocato.pe.it

Sito web: www.rrlegal.it

A tutti i destinatari

riportati in calce

OGGETTO: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvalli" nel Comune di Aprilia (LT) in località La Cogna Società proponente: PAGURO srl - Registro elenco progetti n. 92/2020 - Convocazione terza seduta della conferenza di servizi ex art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 - INADEMPIMENTO ENTI COMPETENTI IN MERITO ALL'ADOZIONE -tra gli altri - DI PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI - ATTO STRAGIUDIZIALE DI INTIMAZIONE E DIFFIDA.

* * *

ATTO STRAGIUDIZIALE DI INTIMAZIONE E DIFFIDA

Della **Paguro Srl**, in persona del legale rappresentante protempore, signora Fava Rossana, con sede in Via Mozart n., 1 Aprilia, C.F. 02881370593, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'avv. Romina Raponi, del foro di Roma, ed elett.te d.ma presso il suo studio in Roma Via Vittoria Colonna 32 Pec romina.raponi@avvocato.pe.it

PREMESSO IN FATTO CHE

- 1)** Avvalendosi del piano provinciale, che ai sensi degli artt. 197 e 199, comma 3, lett. 1), d.lgs. 152/2006, individua i siti idonei e non idonei ad ospitare un impianto di smaltimento di rifiuti e/o discarica (deliberazione Consiglio Provinciale n. 12 del

10/05/2016), la M.T.S. Srl - Paguro Srl acquistavano dalla Michelle Production Srl, il fondo già adibito a cava in Comune di Aprilia, località La Cogna (appezzamento di terreno agricolo della superficie catastale complessiva di ettari 14 are 16 e centiare 80, particelle catastali nn.1955, 1956, 1970, 1971, 2242, 1819, 1968, distinto al Catasto dei Terreni di Aprilia al foglio 115, particelle: n. 5,6,7,8,10,12).

- 2)** Successivamente all'acquisto così operato, ed effettuati gli ulteriori investimenti necessari, la Paguro Srl, su disposizione della società controllante, faceva eseguire sul terreno i sondaggi piezometrici necessari ad accertare lo stato di quest'ultimo in vista della predisposizione di un progetto da inoltrare alla Regione finalizzato ad ottenere le autorizzazioni di legge alla realizzazione della discarica (progetto che veniva presentato in data 14 luglio 2016).
- 3)** Trascorsi quaranta giorni dall'avvenuto deposito delle relative istanze presso gli organi di competenza, il Reparto Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Nucleo Operativo Ecologico di Roma ("NOE"), procedeva ad un sopralluogo sul terreno ed effettuava il sequestro preventivo di una porzione dello stesso di circa 1.000 mq in quanto asseritamente oggetto di una discarica abusiva di rifiuti anche pericolosi e/o nocivi. Il sequestro veniva convalidato dal GIP in data 1.9.16.
- 4)** Considerata la gravità dell'accusa formulata nei confronti dell'amministratore della Paguro Srl e la sua totale estraneità alle attività illecite ipotizzate nel provvedimento di sequestro, si procedeva ad una serie di accertamenti mediante plurime istanze di accesso a seguito delle quali la Paguro Srl e la M.T.S. Srl apprendevano che:
 - il terreno sito in loc. La Cogna, Via Savuto, già nel 1988 era stato individuato come interessato dall'abbancamento di rifiuti, ed era già stato sottoposto a sequestro dalla P.G. in data 24 febbraio 1989 proprio in ragione dell'avvenuto rinvenimento di un deposito incontrollato di rifiuti. La descrizione dello stato dei luoghi contenuta nel provvedimento ablativo del 1989 era assolutamente sovrapponibile alla situazione riscontrata dalla

P.G. in data 23 agosto 2016 e che aveva determinato il sequestro dell'area;

- l'allora proprietario del terreno aveva indicato nell'affittuario dell'area, Sig. Bireno Sgherri, il responsabile della realizzazione della discarica abusiva e già nel 2004 il Comune di Aprilia aveva adottato una iniziativa giudiziaria nei confronti dello stesso, affittuario nel periodo compreso tra il 1971 ed il 1992 (anche se la condotta illecita di abbancamento dei rifiuti era cessata nel 1989), finalizzata al recupero delle somme necessarie alla bonifica dell'area;
- in data 1° agosto 1995 il Comune di Aprilia aveva predisposto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 34 della Legge Regionale n. 38/1995, una scheda tecnica relativa all'intervento di bonifica dell'area sita in loc. La Cogna, Via Savuto, **censendo la natura ed i quantitativi dei rifiuti** e stimando i costi per la effettuazione della bonifica;
- all'esito della approvazione nel 2002 del Piano Regionale delle Bonifiche si era avviato il procedimento amministrativo di bonifica della discarica abusiva sita in loc. La Cogna, Via Savuto, mediante la predisposizione -nel corso del 2005- del Piano per la Caratterizzazione ed Investigazione dell'Area. Le analisi dei campioni di rifiuti prelevati nell'area venivano effettuate dall'U.S.L. LT/3;
- già in data 29.7.1989 il Comune aveva trasmesso all'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Lazio l'elenco e la relativa scheda dei siti per i quali era urgente la bonifica;
- fin dal 2002 il fondo era stato inserito nel Piano Regionale delle Bonifiche delle aree inquinate della Regione Lazio, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 112/2002 e definito "*Sito LT008_D*" ad "*Altissima Priorità*";
- lo stesso sembrerebbe essere stato anche oggetto di opere per la messa in sicurezza e di un piano di caratterizzazione finalizzato ad accertare la **natura dei rifiuti sversati**;
- vi era stato uno stanziamento di fondi regionali destinati al Comune di Aprilia per le prescritte attività di bonifica pari a

€61.734,03 in data 12.11.2002 per la messa in sicurezza di 5 siti, tra cui quello in loc. la Cogna (per la messa in sicurezza e la progettazione delle seguenti attività: classificazione, quantificazione e localizzazione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, piano esecutivo per la rimozione, avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti, caratterizzazione del sito -DM 471/99). **Non è dato sapere che cosa sia stato fatto sull'area con i fondi stanziati dalla Regione dal momento che non appaiono evidenti o visibili sull'area opere di messa in sicurezza, né di bonifica;**

- successivamente nell'anno 2005, furono stanziati dalla Regione circa €650.000,00 per la realizzazione del progetto di caratterizzazione dei siti da bonificare nel Comune di Aprilia tra i quali, appunto, il terreno acquistato dalla Paguro. Seguiva la gara di appalto per l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione ed investigazione ai sensi dell'art. 10 DM 471/99. Il contratto di appalto per la classificazione e corretto smaltimento dei rifiuti veniva stipulato il 14.05.2009. Poiché non veniva dato corso a quanto pattuito, la Regione Lazio, con lettera prot. n.346474/DA/02/11, comunicava al Comune di Aprilia la propria determinazione n. A07334 del 18.07.2012 mediante la quale disponeva il definanziamento dell'importo di €652.530;
- il terreno restava individuato come da bonificare nell'adeguamento del Piano Regionale delle bonifiche dei siti contaminati adottato dalla Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione Protezione Civile, ed approvato con delibera di Giunta Regionale n. 591 del 14 dicembre 2012.
- il procedimento avviato nei confronti degli allora proprietari del terreno, signori Del Fante, risultava **non aver avuto alcun esito, stante la sostanziale inattività del Comune prima e della Regione Lazio poi;**

- non risultano provvedimenti di bonifica del terreno in epoca successiva all'approvazione del suddetto piano regionale del 2002.
- 5) La Procura della Repubblica, accertato che le attività illecite risalivano agli anni 80 - e non erano attribuibili neppure lontanamente alla Paguro - disponeva il dissequestro in data 7.10.2016 previo adempimento da parte della società della prescrizione di recintare adeguatamente il terreno (recinzione che la società realizzava sostenendo una spesa di € 62.000,00).
- 6) Nel 2002, epoca di inserimento del terreno nel piano regionale dei siti da bonificare, era vigente l'art. 17 del D.M. 25.10.99 n. 471 che disponeva testualmente al comma IV: *"l'inserimento di un sito nell'anagrafe dei siti da bonificare deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 c. 2 della L. 28.25.1985 n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati all'ufficio tecnico erariale competente"*. Già dal 2002, quindi, vigeva l'obbligo per il Comune di inserire nel certificato di destinazione urbanistica l'esistenza dell'obbligo (da parte del responsabile dell'inquinamento), e dell'onere (in capo al proprietario del terreno non responsabile) di procedere alla bonifica del fondo. Ma **nulla risultava dal certificato di destinazione urbanistica** e proprio tale circostanza, aveva indotto la Paguro ad acquistare un terreno che diversamente non avrebbe acquistato. In ragione di tale incontestabile circostanza la Paguro ha promosso un giudizio risarcitorio avanti al TAR del Lazio Roma per **€16.987.398,00** nel quale si attende la fissazione dell'udienza.
- 7) Nel frattempo, il progetto per la realizzazione della discarica presentato dalla Paguro nel 2016 veniva bocciato proprio a causa del fatto che il sito rientrava tra quelli da bonificare; veniva, quindi, sostituito da un progetto di *"Bonifica del Sito ex cava Località La Cogna con sistemazione idrogeologica, rinaturalizzazione e deposito definitivo in sito dei rifiuti rimossi dalla bonifica e sovvall"* - Registro elenco progetti n.92/2020. La Paguro, con questo progetto, propone la soluzione a due enormi problemi a carico di tutte le

amministrazioni interessate: la **bonifica dell'area** e **l'individuazione di un'area da adibire a discarica da asservire all'ATO Latina** che ne risulta deficitaria (come assodato dal Piano regionale dei rifiuti, tanto che la Regione è arrivata al punto di nominare un Commissario ad acta per l'individuazione della discarica – v. Deliberazione di Giunta regionale 2 dicembre 2021, n. 873 impugnata al TAR Lazio rg. 416/22, con camera di Consiglio fissata al 11.2.22). Il tutto con l'assoluta particolarità ed unicità che la Paguro pone interamente a proprio carico i costi della bonifica (mentre solitamente il proprietario non colpevole pretende che l'Amministrazione individui l'effettivo inquinatore per l'esecuzione delle bonifiche o che le esegua essa stessa), chiedendo di adibire l'area che man mano viene bonificata a discarica, per poter stoccare i rifiuti oggetto di bonifica dopo il loro trattamento (e quindi di adibire l'area a “discarica di servizio” come prevede il Piano regionale dei Rifiuti), nonché di utilizzare l'area per lo stoccaggio di **ulteriori** sovvalli e comunque per un periodo limitato di due anni (periodo brevissimo se si pensa che solo l'attività di bonifica richiede un anno e mezzo), rinaturalizzandola alla fine del periodo. **La Conferenza di Servizi a tal fine è convocata per il 15.2.21.**

- 8) Proprio ai fini di questo secondo progetto, a seguito dell'approvazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale presentato con prot. 557370 del 18 giugno 2019, avvenuta in data 5 marzo 2020 con Determina del Comune di Aprilia n. 18, si procedeva con le operazioni di caratterizzazione del sito alla presenza dell'Ente di Controllo **ARPA LAZIO** sia delle **terre** che delle **acque** di falda dell'intera rete piezometrica presente nell'area. In data 7 agosto 2020, completate le operazioni di raccolta dati ed analisi di laboratorio, con n. 67257 veniva protocollato al Comune di Aprilia il “Rapporto esito di caratterizzazione ambientale”. Dal Rapporto di Caratterizzazione Ambientale, si rileva che la superficie interessata dai rifiuti è di 47.527,884 mq per un totale di **67.693,84 mc di rifiuti da bonificare.**

Ebbene, nessuna delle amministrazioni competenti ha mostrato la minima preoccupazione per un dato così allarmante, né è stata assunta alcuna iniziativa pubblica. Il sito continua solo a comparire nell'ambito di quelli da bonificare, come mero dato formale, totalmente svincolato dagli effetti che i rifiuti riversati illegalmente producono sul terreno e sulla falda e delle conseguenze dell'inquinamento sulla salute dei cittadini.

9) Le tipologie di rifiuti rilevate (v. analisi di rischio) sono risultate essere: **RSU, inerti e calcinacci, metalli, tappezzerie e interni auto, asfalto, catrame, fascette, pneumatici, cavi elettrici.**

10) Le analisi eseguite sui campioni di acque **sotterranee, terreno, materiali di riporto e rifiuti** hanno evidenziato superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) in 65 campioni di terreno naturale su 75 analizzati per i seguenti parametri: **di Arsenico, Berillio, Cobalto, Piombo, Rame, Selenio, Tallio, Metilfenolo e Pentaclorofenolo** (il Metilfenolo e il Pentaclorofenolo rivelano la presenza, ma non solo, di residui da pesticidi, erbicidi, vernici e solventi), **Fluoruri, zinco, nichel, cromo.** E superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) in 4 campioni su 8 di **acque sotterranee**, corrispondenti ad altrettanti piezometri, per i seguenti parametri: **Manganese, Alluminio, Ferro, Cromo (VI), Benzene, Triclorometano (Cloroformio), Cloruro di Vinile, Dicloroetilene, Tricloroetilene, Tetracloroetilene (PCE), Organoalogenati (sommatoria), Dicloropropano, Tricloropropano, PCB totali (Aroclor 1242,1248,1254,1260), Nitriti, Dicloroetano, Dicloroetilene, Tricloroetilene, Tetracloroetilene (PCE), Organoalogenati, Tricloroetano e Idrocarburi totali.** Visti gli esiti della analisi effettuate si poteva concludere che **la matrice acque sotterranee presenta una contaminazione per alcuni parametri riconducibili alla presenza dei rifiuti individuati in sito che rendono in ogni caso, la falda, una potenziale fonte di contaminazione secondaria. I rifiuti rinvenuti in posizione perimetrale al sito**

in prossimità degli alvei dei corsi d'acqua costituiscono, invece, una potenziale fonte di contaminazione PRIMARIA.

11) In merito alle vie di migrazione degli inquinanti, l'analisi di rischio ha evidenziato: a) **Dilavamento dei contaminanti da suolo per fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche e per lisciviazione e dissoluzione in falda**: tale percorso di migrazione può risultare attivo nel caso in cui vi sia una sorgente di contaminazione secondaria nella matrice ambientale suolo e sottosuolo; in tal caso, il percorso in esame è considerato attivo sia nel suolo superficiale che in quello profondo. Nonché **b) Trasporto di contaminanti disciolti in falda al punto di conformità**: la via di migrazione mediante trasporto in falda risulta attiva qualora vi sia già una contaminazione accertata della matrice ambientale acque sotterranee. Nel caso in esame, sono stati riscontrati superamenti delle CSC di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV titolo V del D.Lgs. 152/06; ciò dimostra come tale via di migrazione/esposizione sarebbe da ritenersi **attiva**.

12) Per quanto riguarda il percorso di esposizione ambientale viene rappresentata la "***lisciviazione in falda da suolo insaturo superficiale e profondo***", un rischio non accettabile per gli inquinanti inorganici rilevati nel terreno naturale e nei terreni rimaneggiati (i cosiddetti "riporti naturali") assimilati a terreno naturale: **Arsenico, Berillio (solo per il SS), Cobalto, Piombo, Selenio, Tallio**.

Anche di fronte a questi indiscutibili dati, nessuna delle amministrazioni competenti ha intrapreso alcuna iniziativa per la bonifica, per la messa in sicurezza e comunque a tutela della salute pubblica. Rappresentando che, proprio con riferimento al superamento dei **limiti di Arsenio**, la **Commissione europea ha deciso di deferire a giugno 2021 l'Italia alla Corte di giustizia per il mancato rispetto della direttiva sull'acqua potabile (direttiva 98/83/CE)** e ci si riserva, pertanto, di **presentare una denuncia alla Commissione europea anche su questo specifico aspetto.**

13) Anzi, occorre evidenziare che l'ARPA Lazio, tenuta ad esprimersi con proprio parere nell'ambito della Conferenza di Servizi avente ad oggetto il progetto della Paguro suddetto, si esprime (con ritardo) con parere negativo del 4.5.2021 (impugnato avanti al TAR, e udienza di merito fissata al 28.4.22). Ma **quel che più sorprende di tale parere è che lo stesso non esamina in modo unitario il progetto di bonifica e discarica, ma si limita ad analizzare la sola parte della discarica** (il che di per sé è già una grave violazione procedimentale tenuto conto che il progetto per la sola discarica era già stato respinto una volta e non a caso la Paguro aveva dovuto ripresentare un progetto completamente diverso che prevedesse anche la bonifica). Nel parere ARPA non è precisato quali possano essere le violazioni alla normativa per le discariche, e **non vi è nessun accenno alle opere di ripristino, bonifica e rinaturalizzazione**, in totale spregio delle preminenti esigenze di salute pubblica degli abitanti delle aree contigue. Il parere è, invece, sfavorevole per avere riscontrato problematiche per sua stessa ammissione ancora in via di definizione e chiarimento, nonché significative criticità ambientali (e su questo punto, nonostante gli sforzi, è difficile comprendere come un progetto di bonifica/discarica possa costituire una criticità ambientale, ma la medesima criticità non si ravvisa in una discarica abusiva esistente da 30 anni e che, quindi, andrebbe bonificata).

Eppure, lo stesso parere ARPA non può esimersi dal rilevare i rischi della discarica incontrollata, dal momento che *“risulta che il corpo dei rifiuti attualmente presente è localizzato a quote comprese tra i 0,00 ed i - 4,00 m dal p.c. ed interferisce con la frangia capillare. In particolare, i dati degli scavi effettuati (pozzetti geognostici) hanno mostrato aree in cui la distanza tra la superficie di accomodamento dei rifiuti sotterrati e la falda è di soli 0,3 ÷ 0,5 m (scavi SC 2, SC21, SC 25, SC 26, SC 29-bis, SC 35) e settori in cui tale distanza risulta inferiore a 2 m”*. E quando aggiunge che *“Si può notare che l'informazione riguardante la soggiacenza della superficie piezometrica, come rappresentato nei due diversi elaborati, mostra*

talune differenze riguardanti i motivi morfologici che determinano la direzione di flusso. Quanto sopra potrebbe essere ricondotto all'esistenza di un più articolato sistema di circolazione idrica sotterranea rappresentabile come una falda multistrato, di cui tuttavia la documentazione agli atti non restituisce informazioni" in verità mostra un aspetto, quello di una **falda più articolata**, che dovrebbe essere motivo ulteriore per affrettare la bonifica – visto il **maggior potenziale di rischio propagazione inquinamento** - e non per vietare una discarica che, comunque sarebbe effettuata solo dopo la bonifica (a cui in ogni caso dovrebbe provvedere la Regione o il Comune affrontando le medesime problematiche). Senza contare che l'ARPA, proprio in quanto organo tecnico, non dovrebbe limitarsi ad esprimere semplicemente un dissenso, ma eventualmente proporre soluzioni alternative o incentivare la proposizione di soluzioni diverse, cosa che non è avvenuta nel caso di specie, con l'effetto che proprio a causa di tale presa di posizione, che riverbera i suoi effetti anche sugli altri pareri degli enti delegati ad esprimersi nei settori di rispettiva competenza, **la salute dei cittadini di Aprilia (che poteva essere salvaguardata attraverso la bonifica) verrà accantonata anche questa volta per il solo effetto della sindrome di Nimby e di una visione conservativa che oltretutto non tiene neppure conto del fatto che l'ATO Latina è deficitaria quanto a discariche.**

- 14)** Il Servizio della ASL ha sempre svolto e garantito un'attività di supporto agli Enti locali comunali, provinciali e regionali, ed alla stessa ARPA Lazio, nel corso di specifiche attività di accertamento, indagine e controllo, a seguito di esposti e/o denunce inerenti violazioni, reati di natura ambientale e più in generale, nel caso di complessità ritenute di pregiudizio per la salute pubblica per accertare: Condizioni di insalubrità, punti di emissioni, discariche e depositi incontrollati di rifiuti, inquinamento ambientale, scarichi abusivi e/o non conformi di acque reflue, sversamenti in acque superficiali e/o terreni, inquinamento e contaminazione di fonti di approvvigionamento idrico, matrici alimentari, ecc. Il SISP ha sempre rappresentato per il Comune di Aprilia un punto di

confronto e riferimento istituzionale continuo e costante nelle diverse Conferenze dei Servizi indette per esprimere pareri e determinazioni (DPR 160/2010) in merito a valutazioni relative a procedure di analisi di rischio e bonifica di siti inquinati (D.L.gs 152/06 e smi), nonché ai Tavoli Tecnici, convocati dalla stessa amministrazione comunale, per le problematiche di particolare complessità e rilevanza igienico sanitaria / ambientale che hanno richiesto attività congiunte di accertamento in collaborazione con ulteriori Unità Operative Dipartimentali, Amministrazioni Regionali e Provinciali, ARPA e Forze dell'Ordine.

Proprio in ragione di tali indiscutibili competenze, la ASL LT ha rilasciato parere favorevole in data 8.7.21 prot. 0592164 nell'ambito della Conferenza di servizi per il progetto della Paguro alla bonifica ***“in quanto il perdurare di tale situazione rappresenta sicuramente un elemento di rischio e pregiudizio per l'ambiente e la salute”***.

- 15)** Sempre la ASL ha inoltre redatto uno STUDIO EPIDEMIOLOGICO (depositato nell'ambito della Conferenza di Servizi). Da questo studio si evince che l'area della Paguro si trova nella zona 5 con presenza di discariche (punti rossi) e la più alta mortalità per tumori. *Nella zona 5 si rileva, rispetto all'intero comune di Aprilia, una mortalità più elevata per tutte le cause sia tra gli uomini che tra le donne. Nella stessa zona risulta più elevato il rischio di tumori del polmone tra gli uomini e di tumori della vescica tra le donne; tale incremento di rischio è confermato sia dai dati di mortalità che dai dati di incidenza del registro Tumori. Nella zona 3 è da segnalare un eccesso significativo di tumori maligni tra gli uomini, con un eccesso di mortalità per tumori dello stomaco e per il melanoma della cute.* La popolazione residente nel comune di Aprilia presentava nel complesso un quadro di **mortalità in eccesso rispetto a quello della regione** sia per i maschi che per le femmine. Per gli uomini si osservava una mortalità maggiore all'atteso per tutti i tumori e per entrambi i sessi ed inoltre una mortalità superiore all'atteso per le malattie cerebro-vascolari.

16) Il medesimo studio ha rilevato anche un livello medio di **arsenico** nell'acqua delle abitazioni dei residenti (nella zona A) servite da approvvigionamenti autonomi (65 campioni) risultato pari a 12,1 µg As/L (mediana 11,5 µg As/L) con **il 65% dei valori superiori al limite** di 10 µg As/L. Lo studio riporta anche che l'indagine sui prodotti vegetali destinati ad autoconsumo ha evidenziato che le concentrazioni di arsenico inorganico sono influenzate dal contenuto di arsenico nell'acqua di irrigazione, oltre che dalla specie vegetale. I livelli riscontrati sono generalmente contenuti, ma l'uso di acque di irrigazione con livelli di arsenico elevati può rendere il consumo di vegetali un'ulteriore, non trascurabile, fonte di esposizione all'arsenico inorganico.

Gli effetti determinati da una assunzione costante o eccessiva di arsenico, possono includere: tumori della pelle, comparsa di diabete, di malattie cardiovascolari (incluso l'infarto del miocardio) e alterazioni allo sviluppo del feto in gravidanza (l'arsenico inorganico può passare la placenta). Oltre ai tumori della pelle, in popolazioni esposte ad arsenico per tempi prolungati, è stato osservato un maggiore rischio di comparsa di patologie quali: tumore al polmone e tumore alla vescica. **L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro** (International Agency for Research on Cancer, IARC) ha classificato l'arsenico nel gruppo 1 (cancerogeni umani), cioè tra quelle sostanze con un alto grado di probabilità di determinare tumori nell'uomo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (**OMS**) **il consumo di acque potabili contenenti arsenico in quantità comprese tra 0,05 e 0,1 milligrammi per litro di acqua potabile (corrispondenti a 50-100 microgrammi per litro) aumenta il rischio di sviluppare un tumore della pelle, al polmone o alla vescica.** Pertanto, la concentrazione massima di arsenico nell'acqua potabile è stata fissata a 10 µg/L dall'OMS e dalla Direttiva 98/83/CE poiché viene ritenuto che livelli di arsenico più elevati possano comportare rischi per la salute.

17) **Nonostante la su descritta situazione di inquinamento dell'area perdurante da oltre 30 anni, senza che né il Comune né la Regione siano stati in grado di provvedere, con effetti nocivi sull'ambiente, sulla salute umana** (come attestato sia dalle analisi, che dallo studio epidemiologico) nonché dei rischi per le aree limitrofe e le falde acquifere (rischi anche questi evidenziati nell'analisi di rischio), **in seno alla Conferenza di Servizi il Comune di Aprilia, l'ARPA e diversi uffici e Aree regionali hanno espresso parere negativo al progetto della Paguro**, benché questo possa risolvere in maniera definitiva il problema dell'inquinamento, ed anche quello della mancanza di una discarica per l'ATO di Latina (la stessa Arpa Lazio riporta che su 10 discariche esistenti sul territorio laziale, solo 3 sono in esercizio: <https://www.arpalazio.it/ambiente/rifiuti/gli-impianti-di-trattamento-dei-rifiuti>), discarica che avrebbe anche una durata estremamente limitata, tenuto conto delle tempistiche necessarie alla bonifica. A questo proposito occorre rilevare una evidente **disparità di trattamento** rispetto ad altri operatori (ma che in verità cela scelte che sono di natura prettamente politica). Con determinazione G01106 del 4.2.22, la Regione ha autorizzato la VIA di IDEA 4 per una discarica, anche grazie ad una normativa più semplice applicabile a discariche già esistenti (non applicata alla Paguro), e nonostante detta discarica sia finita rumorosamente in cronaca per il rischio di inquinamento che produrrà (che ha portato i cittadini a prospettare la presentazione di una petizione al Parlamento europeo ai sensi dell'art. 227 TFUE), mentre **la Paguro ha proposto la bonifica di un'area inquinata illegalmente da terzi con un eccezionale risparmio di ingentissime risorse pubbliche, eppure si vede negare l'autorizzazione alla bonifica e alla discarica**. Con riferimento alla discarica di Albano Laziale, prorogata sino a luglio 2022, la Direzione regionale Rifiuti della regione Lazio ha dato il via libera nel 2019 e 2020 alle volture a favore di Colle Verde e Ecoambiente senza interpellare la Prefettura di Roma sulla interdittiva antimafia che grava sulla soc. Pontina Ambiente (l'ex Prefetto di Roma, Pecoraro, aveva sostenuto, infatti:

“che sussiste la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa”), ancor oggi proprietaria della discarica, in spregio a due sentenze del Consiglio di Stato che confermano la validità del provvedimento prefettizio.

Deve aggiungersi anche una evidente contraddittorietà ed illogicità nell’operato del Comune di Aprilia, e quindi nel Sindaco. Questo infatti ha attaccato il sindaco di Guidonia per il fatto di aver considerato l’ipotesi di portare i propri rifiuti nell’impianto TBM di Aprilia (Rida Ambiente) (*“avrei avuto il piacere di spiegargli tutti i motivi per cui siamo contrati ad utilizzare l’impianto di Aprilia: noi già abbiamo sul nostro territorio diversi impianti di trattamento dei rifiuti e già da anni siamo bersaglio di tentativi come questo, dovuti essenzialmente all’incapacità della sua compagna di partito Raggi di risolvere le enormi criticità della Capitale”* – su <https://www.latinaquotidiano.it/il-sindaco-di-aprilia-inviperito-col-collega-di-guidonia-scoppia-la-guerra-dei-rifiuti/>).

Eppure nello stesso tempo il Sindaco considera Aprilia come parte dell’area metropolitana di Roma e nel 2015, aveva anche sostenuto l’opportunità di promuovere un referendum per l’accorpamento (su <https://www.latinaoggi.eu/news/politica/202059/aaprilia-nellarea-metropolitanaa-il-sindaco-terra-rilancia-lidea>).

Infine, il Comune ha espresso parere negativo in conferenza di servizi per la discarica Paguro, ma poi **in un anno ha alzato per due volte la tassa sui rifiuti**, e questo nonostante gli sforzi di tutte le famiglie per la raccolta differenziata. Senza considerare che, pur con le tasse per la nettezza urbana alle stelle, in periferia e in centro urbano non si contano le discariche abusive e le aree soggette a sporcizia e abbandono indiscriminato di rifiuti. A cui si aggiunge **l’aliquota dell’addizionale comunale alzata al massimo. Tutte evidenze che dimostrano come la discarica realizzata sull’area la Cogna, avrebbe certamente risolto queste problematiche.**

- 18)** Con propria nota del 24.9.21 prot.012/21 - nella quale si faceva riferimento alle pregresse numerose segnalazioni dei frequenti ingressi abusivi di terzi estranei sul fondo intestato alla Paguro in loc. La Cogna, dopo aver divelto più volte la recinzione, a

dispetto della continua e onerosa attività di manutenzione e ripristino da parte della società, resa già difficile dalle avverse condizioni idrogeologiche del sito – la Paguro chiedeva di assumere tutte le iniziative a tutela della salute pubblica.

Per contro, il Comune si limitava a richiedere all'ARPA Lazio ed ASL Latina, *ciascuno per le rispettive competenze, di procedere con attività di sopralluogo e campionamento dei pozzi privati limitrofi e/o confinanti con l'area di che trattasi al fine di verificare se sussista, per le aree esterne al sito, come segnalato dalla Società la “[...] necessità di inibire precauzionalmente anche il consumo/utilizzo umano delle acque di falda utilizzate dagli insediamenti del circondario. [...]”*.

L'ARPA, dopo aver a lungo tergiversato (v. nota del 22.10.21) si è resa disponibile a condizioni prestabilite. Infatti, l'ARPA ha richiesto al Comune, una serie di chiarimenti cui il Comune ha dato riscontro con nota del 22.11.21 prot. 111767, coinvolgendo anche la Provincia di Latina, la Polizia Municipale e la ASL. L'Arpa a sua volta con nota del 2.12.21 prot. 0079532 ha chiesto ulteriori specificazioni adducendo, ogni volta, di non essere tenuta agli accertamenti richiesti dal Comune.

Anche alle richieste della Paguro del 28.12.21 (e 19.1.22), su quali iniziative il Comune intendesse intraprendere per tutelare il diritto alla salute dei cittadini di Aprilia e, in particolare, del centro abitato che si trova nei pressi del terreno della Paguro, per ripristinare la situazione di legalità dal punto di vista ambientale, il Comune non ha dato riscontro.

Insomma, si è riproposta la stessa inerzia già manifestatasi al tempo della caratterizzazione (oggetto di ingiunzione del TAR con l'ordinanza 320/2019), benché anche allora **la ASL** (così come adesso, in Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 0592164 del 08/07/2021, con cui **evidenzia che “il perdurare di tale situazione rappresenta sicuramente un elemento di rischio e pregiudizio per l'ambiente e per la salute”**) avesse espresso significative preoccupazioni per l'eccesso di mortalità per patologie neoplastiche nella zona emerse nello studio epidemiologico. E la

stessa **ARPA Lazio** (che ora prova a tergiversare in tutti i modi, mostrandosi incredibilmente solerte in altre circostanze) nel suo parere aveva sottolineato la **necessità di indagare sull'inquinamento delle falde acquifere.**

19) Note più o meno dello stesso tenore e comunque tese a rappresentare la situazione di pericolo per la salute dei cittadini, sono state inviate anche al Presidente della Provincia (12.1.22, 18.1.22 e 2.2.22), anche queste rimaste senza riscontro.

20) **La Paguro ha provveduto in proprio ad effettuare alcune analisi per verificare lo stato dell'acqua dei pozzi limitrofi alla propria area**, alla luce del fatto che i depositi di rifiuti sulla zona limitrofa rappresentano una fonte di contaminazione primaria (che si allegano). **Analisi che, però, sono state effettuate solo ad un primo livello superficiale**, salvo poi, rimettere alla ASL o all'ARPA ulteriori approfondimenti. Le analisi, cioè, sono state effettuate senza arrivare alla profondità in cui si trovano i rifiuti dell'area della Paguro e senza attingere, quindi, alla falda acquifera che da tali rifiuti potrebbe essere stata interessata. Le analisi inoltre sono state condotte da un laboratorio terzo, tutte con il consenso dei proprietari dei pozzi o delle fonti di acqua (ai quali le risultanze delle analisi verranno comunicate, incombendo sulla Paguro un evidente onere di informazione), nel rispetto delle regole tese ad assicurare la rispondenza e la correttezza dei dati.

Nonostante siano state svolte a un livello del suolo solo superficiale, da queste analisi è già risultato: **“Non tutti i parametri misurati rientrano nei corrispondenti valori limite/valori consigliati fissati dal D.Lsg. n. 31 02/02/2001 e s.m.i. relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano. A livello microbico si riscontrano batteri Coliformi la cui presenza indica una contaminazione di tipo fecale. Si segnala un tenore di specie microbiche a 22°C e a 37°C superiore al valore limite normativo fissato per le acque in bottiglia. Si segnala che queste ultime non sono specie tipiche della risorsa idrica, ma potrebbero indicare un segnale precoce di inquinamento. Si è inoltre riscontrato un tenore di nitrati superiori ai limiti di legge. In relazione a ciò si**

*deduce che tali acque non siano da ritenersi ad uso umano senza un preventivo trattamento atto a ridurre l'incidenza microbica ed i nitrati. In altre analisi si è aggiunto anche il superamento dei limiti di legge del cloruro (**“Si è inoltre riscontrato un tenore di cloruri superiori ai limiti di legge”**).*

21) Ebbene, con riferimento al **cloruro** questo è incluso nella parte C dell'allegato I del D.Lgs 31/2001, tra i cosiddetti “parametri indicatori”. Qualora anche uno solo di tali parametri sia superato, si applica l'art. 14 del D.Lgs 31/2001, dalla lettura del quale si comprende che in tal caso l'acqua non viene automaticamente definita non potabile ma sono **necessarie tutte le valutazioni del caso da parte della ASL competente**: *“Conformità ai parametri indicatori. 1. In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l'autorità d'ambito, sentito il parere dell'azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predetti, mette in atto i necessari adempimenti di competenza e dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.”*

22) Con riferimento ai superamenti dei limiti di legge dei **nitrati**, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (**IARC**), organo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha classificato i nitrati e i nitriti ingeriti come *probabilmente cancerogeni per gli esseri umani* (Gruppo 2A). Infatti, i nitrati e i nitriti di per sé non sono cancerogeni, ma possono andare incontro, sia a causa dell'azione del metabolismo sia attraverso la cottura, a una serie di trasformazioni chimiche che li convertono in **N-nitrosammine**, composti che invece sono considerati cancerogeni. L'assunzione alimentare prolungata di grandi quantità di nitriti è associata a un aumento del rischio di **sviluppo del cancro allo stomaco e del cancro all'esofago**.

23) Infine, la presenza di **batteri indicatori (Escherichia coli, batteri coliformi, enterococchi)** rivela una **contaminazione fecale dell'acqua potabile**. Se in un'acqua potabile vengono rilevati questi

microrganismi, si presume la presenza anche di microrganismi patogeni (Salmonelle, virus, ecc.). Per questo l'acqua degli acquedotti viene controllata regolarmente, in modo da intervenire tempestivamente per il ripristino della qualità, nel caso di superamento dei limiti previsti dal Decreto legislativo n. 31/2001, integrato e modificato con il Decreto legislativo n. 27/2002, o nel caso si evidenzino situazioni di rischio. Ma nel caso di specie le fonti di approvvigionamento di acqua esaminate sono tutte private, essendo la gran parte delle abitazioni, prive di acqua diretta comunale. Alcuni di questi patogeni possono provocare solo nausea vomito e diarrea, ma in casi più gravi possono infettare polmoni, pelle, occhi, sistema nervoso, reni e fegato e gli effetti possono essere gravi, cronici o addirittura fatali.

CONSIDERATO CHE

I) Per riassumere, quindi, si assiste, da un lato, all'inquinamento insistente sull'area della Paguro, nei confronti del cui progetto di bonifica e discarica temporanea (a totale costo del privato e con notevole risparmio di risorse pubbliche, la cui mancanza è probabilmente la causa, in passato e per 30 anni, delle mancate bonifiche) il Comune, l'ARPA e alcuni uffici regionali (ad eccezione della Provincia) si sono espressi in senso negativo.

Un inquinamento che, laddove non effettuata la bonifica, **aumenta percentualmente il rischio di una estensione alla falda acquifera**. Ma l'inquinamento sussistente nell'area, attraverso il **dilavamento**, si trasmette anche nelle aree vicine, ai **terreni**, tenuto anche conto che si tratta di un'area che per sua stessa morfologia è altamente permeabile. Ciò è quanto accaduto ad Ardea (comune limitrofo ad Aprilia), dove il sindaco ha chiesto ad ACEA di portare nel quartiere di Villaggio Ardeatino, situato a ridosso del VII vaso della discarica di Albano, autobotti d'acqua potabile al servizio dei cittadini della zona a seguito delle analisi condotte dalla ASL di Roma 6 che hanno riscontrato nell'acqua tracce di dicloropropano e la presenza di batteri coliformi e enterococchi (esattamente come nel caso di specie).

II) Dall'altro lato, esiste un **inquinamento certo, localizzato e più superficiale**, non necessariamente legato all'inquinamento della discarica ma che comunque, costituendo di per sé indicatore inequivoco di una situazione di alterazione ambientale, richiederebbe **indagini supplementari anche ai livelli di suolo e di falda più profondi, che il Comune, l'Arpa, la Asl, e qualunque sia l'autorità competente, ad oggi, non stanno effettuando, continuando a consentire l'utilizzo di acqua verosimilmente contaminata e non potabile alla cittadinanza.**

III) Sussiste, insomma, una situazione generalizzata (e comunque senza che sia possibile escludere delle possibili connessioni) di inquinamento a cui nessuna delle autorità preposte sta prestando la dovuta attenzione, a tutto discapito della salute dei cittadini.

A titolo di esempio, il Sindaco è competente in materia di **sicurezza** pubblica, svolge funzioni di polizia giudiziaria, vigila sull'**ordine** pubblico, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di pericolo per l'**incolumità** dei cittadini. In base all'Art. 54 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, comma 4. *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di **prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.** I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.* Quando il sindaco opera nei termini predetti non è più un organo del Comune, ma dello Stato Centrale (Corte di cassazione, sentenza n. 7244 del 16.04.2004).

Nella stessa categoria rientrano le ordinanze in materia sanitaria riferite al **divieto di utilizzo dell'acqua pubblica** per un determinato periodo di tempo a causa della presenza di batteri pericolosi per la salute. Il Sindaco deve provvedere a intimare di non utilizzare l'acqua, che deve considerarsi non potabile. Il primo cittadino, in qualità di rappresentante della comunità locale, potrà emanare questi provvedimenti particolari al verificarsi di situazioni gravi che interessano l'**igiene e la sanità pubblica, o la sicurezza**

in casi di **straordinarietà e urgenza**, ossia quando sussista un pericolo concreto di danno imminente tale da non permettere il differimento dell'intervento in altra data, nonché quando esista l'oggettiva impossibilità dell'Ente a provvedere all'urgenza in altra maniera (com'è nel caso di specie). Eppure il Sindaco, nonostante l'area oggi della Paguro sia interessata da deposito incontrollato di rifiuti da 30 anni (ormai definiti sia in termini quantitativi che qualitativi e di pericolosità), nonostante la caratterizzazione svolta in contraddittorio con l'Arpa abbia rivelato la presenza di arsenico superiore del 65% oltre a numerosi inquinanti pericolosi, **non risulta aver mai assunto alcuna autonoma iniziativa per comprendere se vi fosse la necessità di intervenire a tutela della salute dei cittadini di Aprilia, limitandosi, invece, ad esprimere parere negativo al progetto di bonifica a spese del privato.**

IV) Il Sindaco sembrerebbe inadempiente anche sotto altro profilo. Così come accaduto ad Ardea, il cui Sindaco si è ritrovato l'acqua di falda inquinata per effetto della vicina discarica, e ha dovuto sospenderne l'erogazione, allo stesso modo il Sindaco di Aprilia dovrebbe valutare l'adozione di ogni iniziativa ritenuta necessaria anche per salvaguardare non solo i cittadini di Aprilia, ma anche quelli delle aree limitrofe alla discarica abusiva de La Cogna, interessando tutte le autorità competenti (compreso il comune di Ardea che, infatti, proprio a causa di tale rischio ha espresso parere favorevole alla bonifica). La norma su citata, infatti, al comma 5, stabilisce che *“Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita **conferenza** alla quale prendono parte **i sindaci interessati, il presidente della provincia** e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Ricordando che il comma 11, aggiunge: “Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.*

E si aggiunga anche che, in base al comma 12, “*Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.*”

V) Un potere il cui esercizio avrebbe dovuto essere necessariamente valutato tenuto conto della priorità di tutelare la salute umana come definita - nel suo concetto dinamico - dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) già nel 1946 e cristallizzata, nelle sue diverse forme nel documento di Ottawa del 1986 e nelle linee Guida, **la cui garanzia non può dipendere dall'ammontare delle risorse pubbliche**, essendo, per l'appunto, un diritto (oltre che un diritto costituzionalmente garantito – **art. 32 Cost**). A cui si aggiungono gli obblighi imposti dalla Direttiva 98/83/Ce che sarà sostituita dal 2023 dalla Direttiva UE 2020/2184 e secondo la quale (v. considerato da 25 a 28) gli Stati membri devono individuare la causa del superamento dei parametri stabiliti dalla direttiva, e ripristinare quanto prima la qualità delle acque per prevenire i **potenziali pericoli per la salute umana provocati da acqua contaminata**. Ed aggiunge che ove necessario l'uso dell'acqua contaminata deve essere vietato o limitato e che **andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte**. L'art. 4 della Direttiva, quindi, fa obbligo di adottare le **misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite** ossia: *a) non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; e b) soddisfano i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I,...* *Gli Stati membri vigilano a che l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva non possa avere l'effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un **deterioramento** dell'attuale qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla **tutela della salute umana**, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.* L'art. 7 aggiunge che *Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare che sia effettuato **un controllo regolare della qualità***

delle acque destinate al consumo umano. L'art. 8, infine impone una serie di provvedimenti correttivi per ripristinare la qualità dell'acqua e affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l'uso. **Tutte le disposizioni citate, a cui non sembra essere stata data applicazione dalle autorità in indirizzo.** In proposito, è appena il caso di sottolineare come **ASL e ARPA** siano secondo le linee guida dell'**Istituto Superiore di Sanità** del 2021 gli enti più prossimi dediti al controllo e ad intraprendere iniziative (o sollecitarle) tese a limitare l'utilizzo di acqua contaminata.

Alla luce di tutto quanto sopra premesso e considerato

SI CHIEDE

- Al **Sindaco, all'ARPA**, alla **ASL**, alla **Provincia** e a ogni altro ente o amministrazione ritenuta competente di **approfondire le indagini** all'esito delle analisi effettuate autonomamente dalla Paguro e che hanno riscontrato il superamento di valori limite di legge rispetto ad alcuni parametri, rendendo l'acqua non potabile e non utilizzabile al consumo umano, con grave rischio della salute umana;
- In ogni caso, al **Sindaco**, ai sensi dell'Art. 54 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, comma 4, di assumere ogni iniziativa necessaria, ivi compresa ordinanza contingibile e urgente, per impedire il consumo di acqua risultata non potabile, istituendo delle fonti di approvvigionamento alternative per sopperire alle esigenze della cittadinanza, e alla **ASL e ARPA** di monitorare ed effettuare controlli periodici con oneri a carico del Comune;
- Al **Prefetto**, ai sensi dell'art. 54 cit, comma 5, di indire un'apposita conferenza alla quale prendano parte i sindaci interessati, il Presidente della Provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento, tenuto conto che sia l'inquinamento dell'area della Paguro, sia i risultati delle analisi effettuate sull'acqua in zone limitrofe, possono comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi;

- al **Prefetto**, in base all'art. 54 cit, Comma 11, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, di intervenire con proprio provvedimento;
- Al **Ministero dell'Interno**, ai sensi dell'art. 54 cit., comma 12, di adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni che sopra si sono viste, da parte del Sindaco;
- Al **Sindaco, alla Provincia e a ogni autorità ritenuta competente** di individuare il responsabile dell'inquinamento dell'acqua e l'emanazione della conseguente ordinanza di diffida, affinché possa essere imposto il necessario onere di bonifica (artt. 242 e 244 del D. Lgs. 152/2006), secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato sez. IV 07/09/2020 , n. 5372) e comunitaria (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 24 giugno 2008, n. 188). Rammentando che in mancanza della individuazione di un soggetto a ciò obbligato, l'obbligo di procedere, ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 152/2006, finirebbe per gravare sulla Pubblica Amministrazione, con conseguente danno erariale;
- **Al Sindaco e a ogni autorità che sia ritenuta competente**, di comunicare quali azioni abbia intrapreso, dopo individuazione del responsabile dell'inquinamento dell'area della Paguro, per imporre la bonifica e ridurre gli oneri che, eventualmente potrebbero ricadere a tal fine sulla scrivente società e anche sull'erario, rappresentando che l'Amministrazione: 1) è direttamente responsabile per il danno prodotto alla Paguro che si è vista limitata nell'uso del bene a causa della presenza dell'inquinamento e che 2) potrà essere tenuta a tutta o una parte della bonifica e 3) è responsabile del danno da ritardo per la mancata conclusione del procedimento di individuazione del responsabile dell'inquinamento;
- Al **Ministro della Transizione ecologica (o al Prefetto)**, ai sensi dell'art. 311 e ss. D.lgs 152/2006, di agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale - ed inviando ove necessario rapporto alla Procura

regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio - nei confronti dei responsabili dell'inquinamento dell'area ora di proprietà della Paguro e del **Comune, della Provincia e della Regione** che non risultano aver assunto alcuna adeguata azione nei confronti del responsabile dell'inquinamento, così determinando di fatto una situazione di stallo da oltre 30 anni con rischio delle falde e dei terreni limitrofi, oltre ai danni prodotti alla Paguro per le ragioni sopra rappresentate della mancata annotazione nel certificato di destinazione urbanistica;

- Alla **Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti** al fine di verificare qualunque forma di danno erariale si sia prodotta e sia desumibile dal presente documento (DPR 10/01/1957 n. 3, ed art. 1 della legge n. 20/1994). Tenendo anche presente che *“La collaborazione, in tal senso, da parte dei pubblici apparati è, pertanto, necessaria, anche tenuto conto che art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994 chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l’aver “omesso o ritardato la denuncia”, abbiano determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento”* (v. “Nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti n. 9434/2007P del 2 agosto 2007”). Nel caso di omessa attivazione del procedimento volto ad individuare il responsabile dell'inquinamento emerge un danno diretto quando dall'inerzia derivi l'impossibilità o la maggior difficoltà per l'Amministrazione di recuperare i costi sostenuti ex art. 250 del D. Lgs. 152/2006, oltre al danno del proprietario dell'area che non è messo in condizione di recuperare i costi della bonifica, oltre ai danni subiti dalla collettività sotto forma di danno ambientale. Così come l'omessa attivazione delle procedure tese a impedire il consumo di acqua inquinata comporta un aggravamento del danno ambientale e un danno alla salute per la cittadinanza, che a sua volta dovrà essere risarcito;
- Al **Sindaco e ad ogni autorità ritenuta competente** in materia, di utilizzare ogni strumento investigativo consentito dalla

legge, allo scopo di predisporre tutti i controlli necessari ad accertare i fatti sopra indicati e se essi possano integrare fattispecie penalmente rilevanti a mente degli articoli 438, 439, 440, 441, 442, 452, 328, 331, 323 c.p. nonché violazione dell'art. 257 del d.lgs. 152/2006 a carico delle istituzioni nazionali e locali, nonché di soggetti, privati e/o istituzionali, addetti ad attività di controllo e di sicurezza di cui dovesse accertarsi la responsabilità e ogni altra fattispecie criminosa che venisse individuata per l'inquinamento dell'acqua risultato dalle analisi condotte dalla Paguro (oltre che per l'inquinamento prodotto sull'area della Paguro che presenta un elevatissimo rischio di inquinamento della falda acquifera e delle aree limitrofe);

- **Al Sindaco** di attivarsi con ogni iniziativa per rendere, in futuro, potabile l'acqua e di assumere tutte le iniziative previste dagli artt. 4, 7 e 8 della Direttiva 98/83/Ce. Si rammenta che la condotta inerte del sindaco di un comune il quale, a fronte di una situazione potenzialmente pregiudizievole per la salute pubblica in relazione all'assenza dei requisiti previsti per la potabilità dell'acqua, ometta di adottare, nonostante le ripetute segnalazioni pervenutegli, i necessari provvedimenti contingibili ed urgenti volti ad eliminare il rischio del superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in materia, integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., e non l'illecito amministrativo previsto dall'art. 19, comma quarto, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, che disciplina la materia della distribuzione di acqua potabile in attuazione della direttiva CEE 98/83 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano (in tal senso, si v. Corte Di Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza n. 12147 del 19/03/2009). Il reato di cui all'art. 328 comma primo c.p. è un reato di pericolo, che si perfeziona ogni qual volta venga denegato un atto non ritardabile, incidente su beni di valore primario tutelati dall'ordinamento, indipendentemente dal nocumento che in concreto possa derivarne (Cass. Sez. 6, 19-9-2008 n. 38386; Cass. Sez. 6, 4-7-2006 n. 34066). Rammentando che, anche

nella inverosimile ipotesi in cui la pericolosità delle acque non sussista in concreto, ciò non vale di per sé ad elidere la potenziale pericolosità delle stesse acque, e il conseguente dovere, per le autorità preposte per legge alla tutela della salute pubblica, di intervenire precauzionalmente, senza ritardo e in modo adeguato, onde rimuovere le cause dell'inquinamento;

- **a qualunque autorità competente, anche di Polizia, di accertare che la situazione sopra descritta potrebbe celare a monte:** **A) la omessa adozione**, da parte dello Stato e della Regione, Provincia e Comuni coinvolti, di idonee misure atte a scongiurare il pericolo per la salute della collettività; **B) l'omesso intervento** negli anni volto al risanamento delle acque e per garantire l'approvvigionamento idrico sicuro; **C) il serio rischio di una possibile contaminazione** anche degli alimenti che sono venuti e vengono a contatto con acqua contaminata con evidenti conseguenze epidemiologiche; **D) la gravissima omissione** delle istituzioni locali consistita nel non aver dato **un'adeguata campagna di informazione** rivolta ai cittadini coinvolti per spiegare le azioni e gli interventi previsti per far fronte all'inquinamento delle acque e delle precauzioni da adottare per tutelare autonomamente la propria salute; **E) la violazione del principio di precauzione** ripetutamente connessa al principio di informazione a favore della popolazione, che appare indice di negligenza grave considerato che solo la conoscenza può consentire di adottare sistemi di prevenzione;
- Al **Comune, alla Provincia e alla Regione**, di attivarsi ai fini della bonifica, per non incorrere nelle responsabilità penali di cui all'art. 257 d.lgs 152/06 (considerato **reato omissivo di pericolo presunto**: non si punisce l'inquinamento bensì l'omessa bonifica come viene chiaramente evidenziato nella norma).

Rammentando che **l'art. 32 della Costituzione Italiana**, nel sancire la tutela della salute come "diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività", di fatto obbliga le amministrazioni a promuovere ogni opportuna iniziativa e ad adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile della salute in termini di generalità e di globalità

atteso che il mantenimento di uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale costituisce oltre che diritto fondamentale per l'uomo, per i valori di cui lo stesso è portatore come persona, anche preminente interesse della collettività per l'impegno ed il ruolo che l'uomo stesso è chiamato ad assolvere nel sociale per lo sviluppo e la crescita della società civile. Pertanto, il diritto alla salute è il primo diritto di un cittadino a vivere in un ambiente sano e ad avere la certezza che in caso di bisogno troverà rimedi ed assistenza adeguata da parte delle istituzioni.

* * *

Ciò premesso, senza alcuna rinuncia e/o acquiescenza, e con ogni più ampia riserva di tutela nelle sedi competenti, si chiede che il presente atto di diffida sia acquisito agli atti del procedimento in oggetto e sia in ogni caso caricato nell'apposito box regionale relativo al medesimo procedimento (<https://regionelazio.app.box.com/v/VIA-092-2020>).

La presente è valevole anche ai fini dell'interruzione della prescrizione per ogni eventuale azione (anche risarcitoria) si renda necessaria.

Roma- Aprilia, 08/02/2022

Avv. Romina Raponi



**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA**

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

(e comunque valevole anche come comunicazione)

Io sottoscritto Avv. Romina Raponi con studio in Roma Via Vittoria Colonna 32 - 00193 Roma (RM) (codice fiscale RPNRMN71P44L719T) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, in ragione del disposto della Legge n. 53/1994 e ss.mm. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, giusta delibera n. 47 del 22 gennaio 2009, quale difensore della PAGURO S.r.l. a socio unico (C.F./P.IVA 02881370593), con sede legale in Aprilia (LT), via Mozart, n. 2, in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra Rossana Fava, nata a Tortona il 28.2.1961 CF FVARSN61B68L304P

NOTIFICO

Ad ogni effetto di legge e mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. romina.raponi@avvocato.pe.it l'allegato ATTO STRAGIUDIZIALE DI INTIMAZIONE E DIFFIDA nei confronti di:

Al Comune di Aprilia, in persona del Sindaco p.t. Antonio Terra

Pec: sindaco@pec.comune.aprilia.lt.it

Al Comune di Aprilia

Settore VIII – Servizio Ambiente ed Ecologia

c.a. Dirigente Arch. Marco Paccosi

Ing. Gabriele Rezzini

Pec: ambienteedecologia@pec.comune.aprilia.lt.it

Al Comune di Aprilia

IX SETTORE

Staff dei Servizi ed Uffici del Segretario Generale

Servizio Avvocatura Generale – Contenzioso e Consulenza

Avv. Massimo Sesselego

P.I. 00935550590

avvocatura@comune.aprilia.lt.it

avvocatura@pec.comune.aprilia.lt.it

Al Presidente del Consiglio Comunale

PASQUALE DE MAIO

Email: pasquale.demaio@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere ANGELO ZANLUCCHI

Email: angelo.zanlucchi@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere FEDERICO COLA

Email: federico.cola@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere MAURO FIORATTI SPALLACCI

Email: mauro.fiorattispallacci@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere BRUNO DI MARCANTONIO
Email: bruno.dimarcantonio@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere MARCO MORONI
Email: marco.moroni@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere MASSIMO BORTOLAMEOTTI
Email: massimo.bartolameotti@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere ALESSANDRA LOMBARDI
Email: alessandra.lombardi@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere MARIANA IULIAN
Email: mariana.iulian@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere GIUSEPPE PETITO
Email: giuseppe.petito@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere ILARIA IACOANGELI
Email: ilaria.iacoangeli@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere FIORELLA DIAMANTI
Email: fiorella.diamanti@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere VITTORIO MARCHITTI
Email: vittorio.marchitti@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere FRANCESCO GRASSO
Email: francesco.grasso@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere MARIA GRAZIA VITTORIANO
Email: maria.vittoriano@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere DOMENICO VULCANO
Email: domenico.vulcano@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere MATTEO GRAMMATICO
Email: matteo.grammatico@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere ROBERTO BOI
Email: roberto.boi@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere FRANCESCA RENZI
Email: francesca.renzi@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere VINCENZO LA PEGNA
Email: vincenzo.lapegna@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere FAUSTO LAZZARINI
Email: fausto.lazzarini@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere GIORGIO GIUSFREDI
Capogruppo

Email: giorgio.giusfredi@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere DAVIDE ZINGARETTI

Email: davide.zingaretti@comune.aprilia.lt.it

Al Consigliere VINCENZO GIOVANNINI

Email: vincenzo.giovannini@comune.aprilia.lt.it

Alla Regione Lazio

Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti

c.a. Direttore Dott. Andrea Rafanelli

Pec: val.amb@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio

Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti

c.a. Direttore ad interim Dott.ssa Wanda D'Ercole

Pec: val.amb@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio

Direzione Regionale Ambiente

Area Autorizzazioni Integrate Ambientali

c.a. Direttore Dott. Vito Consoli

Pec: aia@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio

Direzione Regionale Ambiente

Area Valutazione di Impatto Ambientale

c.a. Dirigente Arch. Marco Rocchi

Pec: ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio

Direzione Regionale Ambiente

Area Valutazione di Impatto Ambientale

c.a. Responsabile del Procedimento Arch. Fernando Olivieri

Pec: ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio

Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti - Area Rifiuti

c.a. Dirigente Ing. Sara Palombi Pec:

ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio

Direzione Regionale Ciclo dei rifiuti

c.a. Ing. Leonilde Tocchi

Pec: val.amb@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio

Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti

Area bonifica dei siti inquinati

c.a. RUR Ing. Furio Befani

Pec: bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette
Area Autorizzazioni Integrate Ambientali
c.a. Dott. Ferdinando Maria Leone
Pec: aia@regione.lazio.legalmail.it

Alla Provincia di Latina
c.a. Presidente Dott. Gerardo Stefanelli
Pec: presidenza@pec.provincia.latina.it

Alla Provincia di Latina
Settore Ecologia e Tutela del Territorio
(quale Autorità Idraulica)
PEC: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it

Al Consorzio di Bonifica Litorale Nord
PEC: cbln@pec.cbln.it

All'Arpa Lazio
c.a. Direttore Generale Dott. Marco Lupo
Pec: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

All'Arpa Lazio
Dipartimento Pressioni sull'Ambiente
Servizio Sezione provinciale di Latina - Unità AIA e VIA
c.a. Dirigente Responsabile del Dipartimento Dott. Sergio Ceradini
Pec: sededilatina@arpalazio.legalmailpa.it

All'Arpa Lazio
Dipartimento Pressioni sull'Ambiente
Servizio Sezione provinciale di Latina - Unità AIA e VIA
c.a. Dirigente Dott. Marco Rizzuto
Pec: sededilatina@arpalazio.legalmailpa.it

ARPA Lazio
Dipartimento Stato dell'Ambiente Servizio Suolo
e Bonifiche Unità Suolo e Bonifiche di Latina
c.a. Dott. Mauro D'Angelantonio
Pec: sededilatina@arpalazio.legalmailpa.it

ARPA Lazio
Dipartimento Stato dell'Ambiente Servizio Suolo
e Bonifiche Unità Suolo e Bonifiche di Latina
c.a. Ing. Giovanna La Rocca
Pec: sededilatina@arpalazio.legalmailpa.it

ASL Latina
Dipartimento di Prevenzione
UOC Igiene e Sanità Pubblica, Distretto Aprilia - Cisterna
dipprevenzione@pec.ausl.latina.it

protocolloaoo10@pec.ausl.latina.it

Dipartimento Stato dell'Ambiente
Dipartimento Pressioni sull'Ambiente
sededilatina@arpalazio.legalmailpa.it

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione Generale per la Concorrenza – Direzione
Energia e Industria di Base - Procedimento A549
c.a. del responsabile del procedimento
Dr.ssa Clara Beatrice Calini
Pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Latina
Pec: prot.procura.latina@giustiziacert.it

Procura della Repubblica di Roma
Presso il Tribunale di Roma
PEC: prot.procura.roma@giustiziacert.it

Direzione Distrettuale Antimafia di Roma
Presso il Tribunale di Roma
PEC: prot.procura.roma@giustiziacert.it

Alla Procura Regionale della Corte dei conti
Pec: lazio.procura@corteconticert.it

Alla Prefettura di Latina
c.a. Prefetto S.E. Dott. Maurizio Falco
Pec: prefetto.preflt@pec.interno.it

Alla Prefettura di Roma
c.a. Prefetto Dott. Matteo Piantedosi
Pec: protocollo.prefrm@pec.interno.it

Al Comune di Ardea
PEC: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it

Comune di Ardea
Assessore Sonia Modica
sonia.modica@comune.ardea.rm.it
uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it

Al Ministero Dell'interno
PEC: dait.prot@pec.interno.it
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell'ambiente)
PEC: MITE@pec.mite.gov.it